Corso P21097 • 1-3 dicembre 2021

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

L'ORDITO NORMATIVO DEL PCT

avv. Giovanni Rocchi
Fondazione Italiana Innovazione Forense FIIF-CNF

DL 193
2009

MISURE URGENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Art. 4 - D.L. 29.12.2009, n. 193

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2.

DL 193
2009

DM 44
2011

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 febbraio 2011, n. **44**.

Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.

DL 193
2009

DM 44
2011

DECRETO MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 21.02.2011, N. 44

Art. 34 Specifiche tecniche

1. Le **specifiche tecniche** sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le specifiche di cui al comma precedente **vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.**

DL 193 2009

DM 44 2011

PROVV. DGSIA 16.4.2014

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2014.

Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

DLgs 82 2005

CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

COD PROC CIV

CODICE PROCEDURA CIVILE

ARTT. 83, 136, 137, 366

DL 179 2012

SEZIONE IV GIUSTIZIA DIGITALE

NORMATIVA PRIMARIA

DM 44 2011

REGOLE TECNICHE DEL PT

NORMATIVA REGOLAMENTARE

PROVV. DGSIA 16.4.2014

SPECIFICHE TECNICHE DEL PT

NORMATIVA TECNICA

Il conflitto fra norme di rango diverso
Un esempio: il momento di perfezionamento del deposito

DM 44.11
Art. 13 Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

3. … la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta e' rilasciata **dopo le ore 14** il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

DL 179.2012
Art. 16-bis

7. Il deposito con modalità telematiche **si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna** da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata **entro la fine del giorno di scadenza** e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.

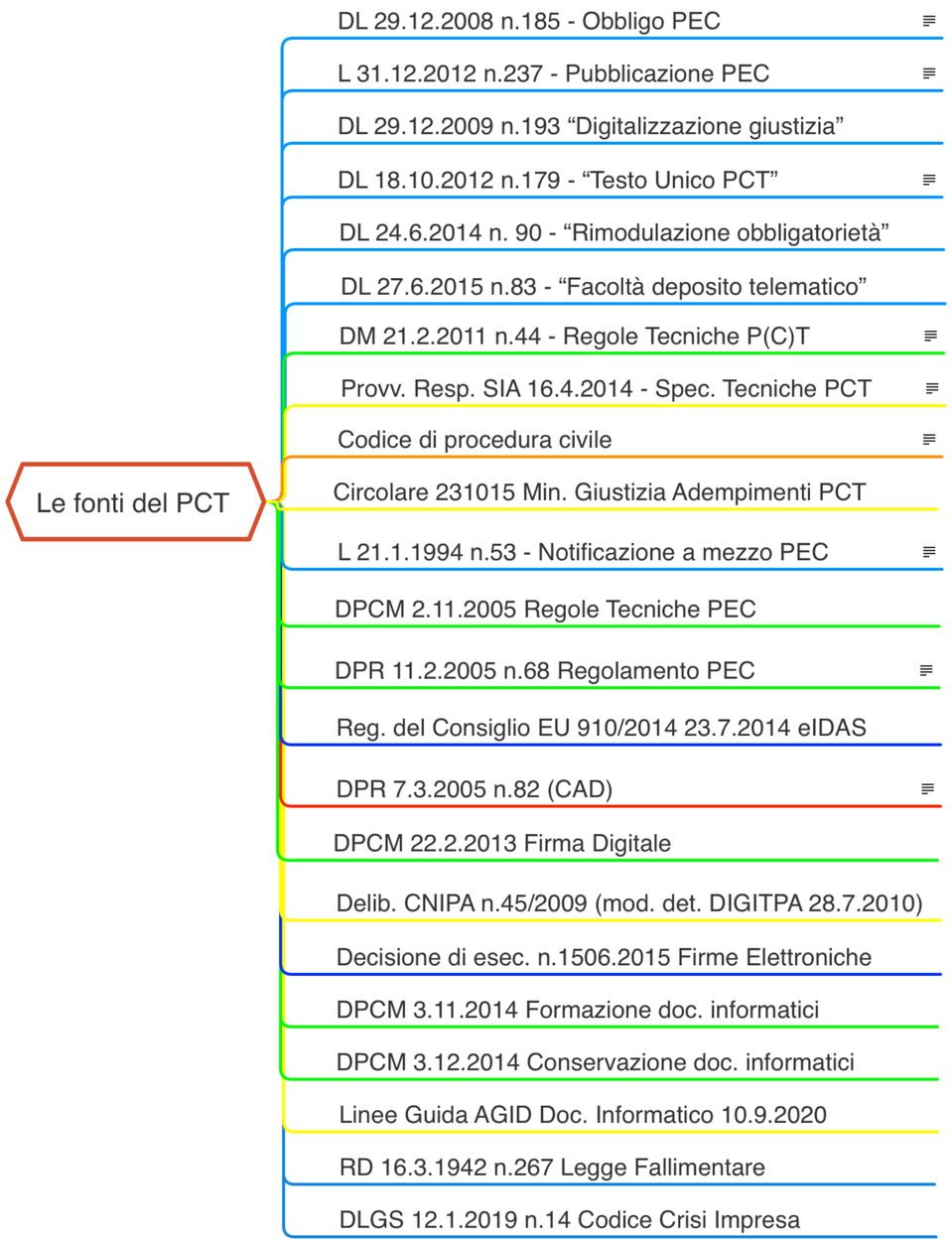
Le fonti del PCT
DL 29.12.2008 n.185 - Obbligo PEC
L 31.12.2012 n.237 - Pubblicazione PEC
DL 29.12.2009 n.193 “Digitalizzazione giustizia”
DL 18.10.2012 n.179 - “Testo Unico PCT”
DL 24.6.2014 n. 90 - “Rimodulazione obbligatorietà”
DL 27.6.2015 n.83 - “Facoltà deposito telematico”
DM 21.2.2011 n.44 - Regole Tecniche P(C)T
Provv. Resp. SIA 16.4.2014 - Spec. Tecniche PCT
Codice di procedura civile
Circolare 231015 Min. Giustizia Adempimenti PCT
L 21.1.1994 n.53 - Notificazione a mezzo PEC
DPCM 2.11.2005 Regole Tecniche PEC
DPR 11.2.2005 n.68 Regolamento PEC
Reg. del Consiglio EU 910/2014 23.7.2014 eIDAS
DPR 7.3.2005 n.82 (CAD)
DPCM 22.2.2013 Firma Digitale
Delib. CNIPA n.45/2009 (mod. det. DIGITPA 28.7.2010)
Decisione di esec. n.1506.2015 Firme Elettroniche
DPCM 3.11.2014 Formazione doc. informatici
DPCM 3.12.2014 Conservazione doc. informatici
Linee Guida AGID Doc. Informatico 10.9.2020
RD 16.3.1942 n.267 Legge Fallimentare
DLGS 12.1.2019 n.14 Codice Crisi Impresa

ECOSISTEMA DELLE FONTI DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

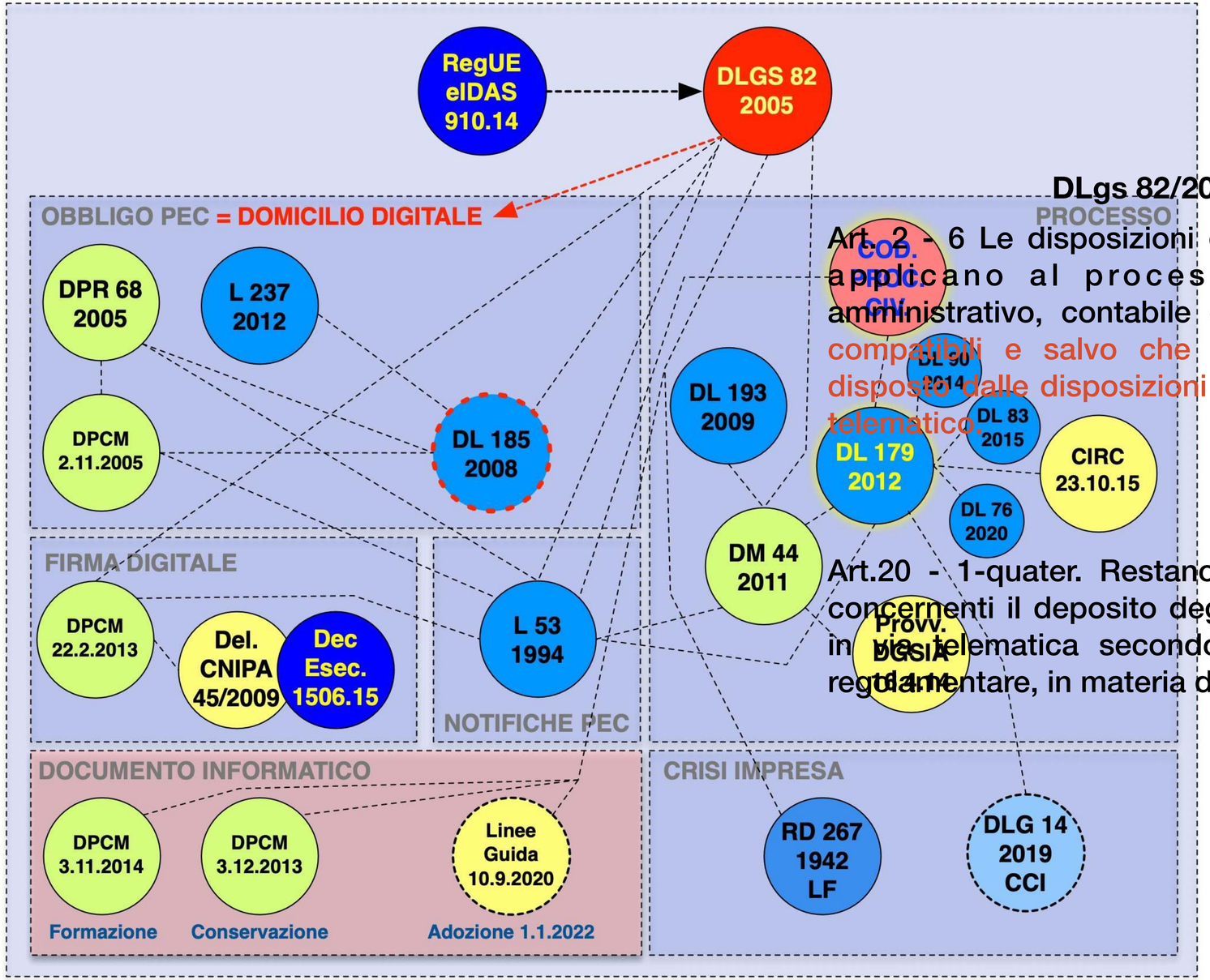

DLgs 82/2005 CAD

Art. 2 - 6 Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

Art.20 - 1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.

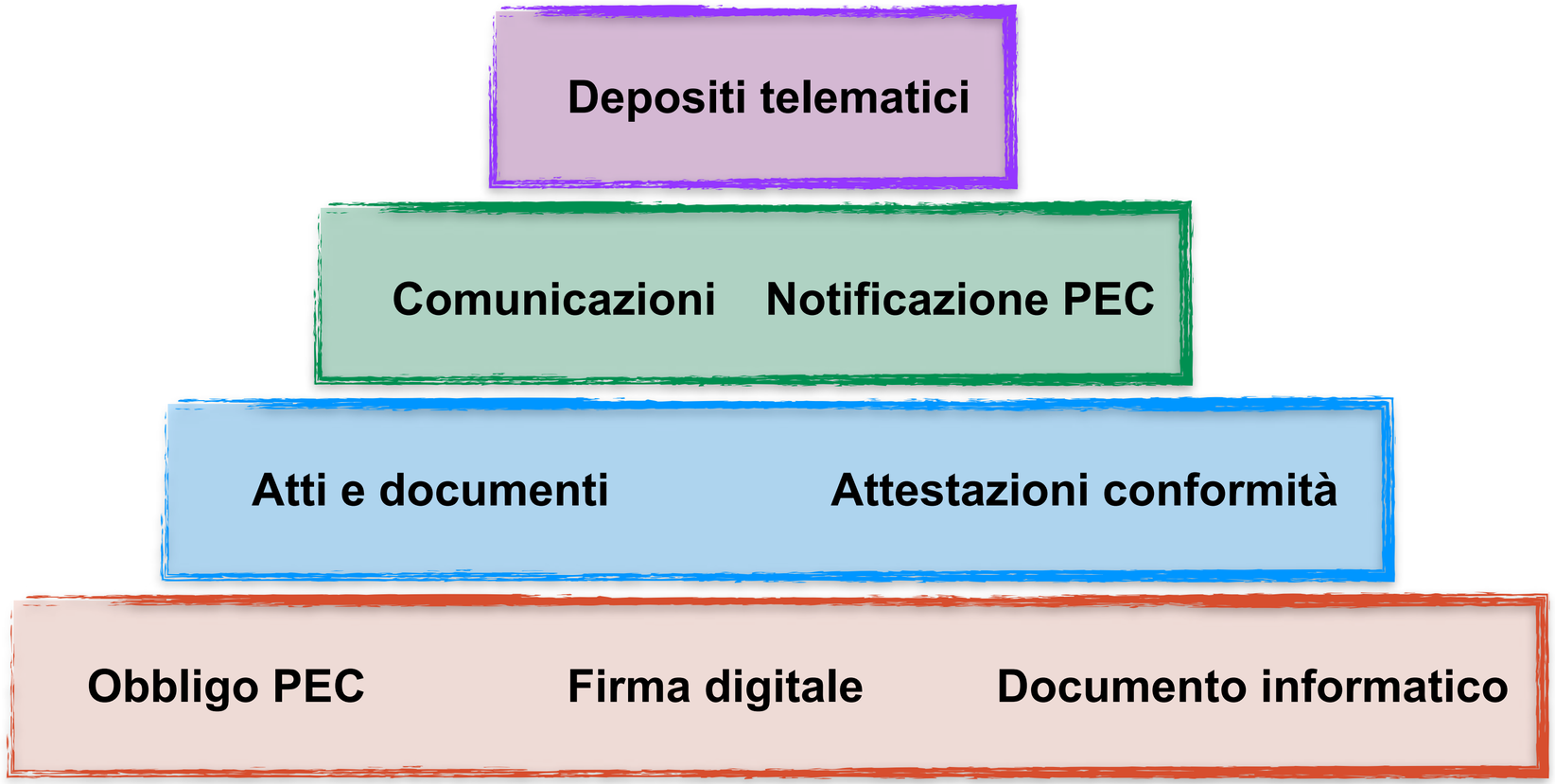
Depositi telematici
Comunicazioni
Notificazione PEC
Atti e documenti
Attestazioni conformità
Obbligo PEC
Firma digitale
Documento informatico

ISTITUTI EMERGENZIALI

DL 11.2020
8.3.2020

DL 18.2020
17.3.2020

DL 34.2020
19.5.2020
Art. 221

DL 137.2020
28.10.2020
Art. 23

ISTITUTI EMERGENZIALI

- obbligo deposito telematico atti introduttivi
- obbligo pagamento telematico C.U.
- udienza a trattazione scritta
- udienza da remoto
- giuramento CTU per iscritto
- udienze separazione/divorzio consensuali a trattazione scritta
- facoltà deposito telematico giudizi di cassazione (Decreto 27.2.2021)
- udienza trattazione scritta giudizi di cassazione (Prot. CNF 27.10.2020)
- formula esecutiva telematica

ARCHITETTURA DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

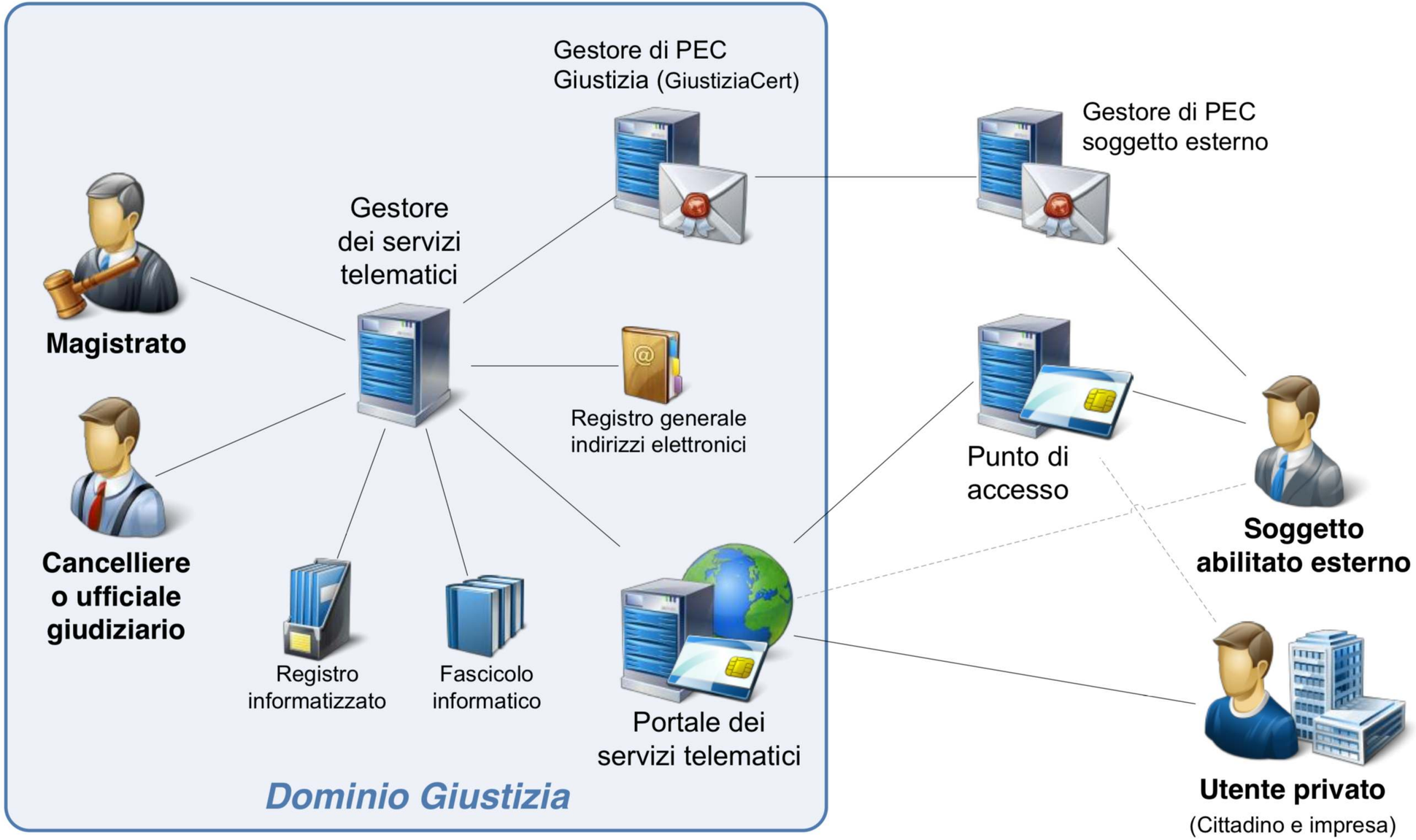

LA TECNOLOGIA ABILITANTE
LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

LA TECNOLOGIA ABILITANTE
LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

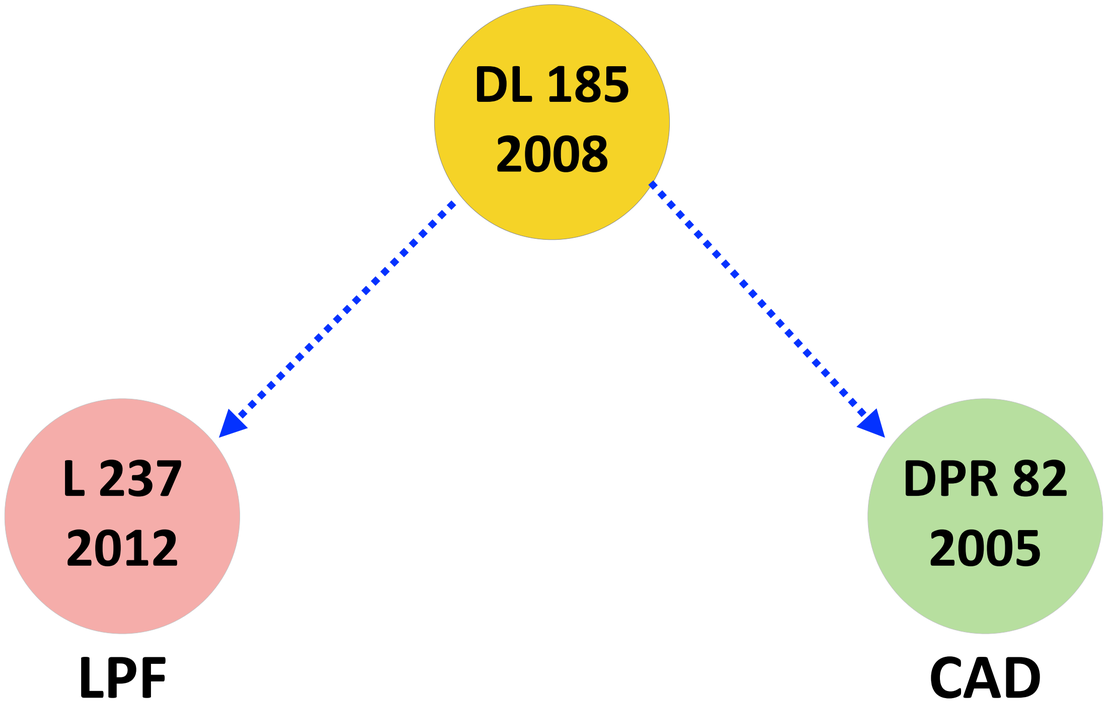

LA TECNOLOGIA ABILITANTE
LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

DL 185 2008

L 237 2012

DPR 82 2005

OBBLIGATORIETÀ INDIRIZZO PEC PER I PROFESSIONISTI

Art. 16 DL 185.2008 (conv. L 2.2009)

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

LA TECNOLOGIA ABILITANTE
LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

DL 185 2008

L 237 2012

DPR 82 2005

OBBLIGATORIETÀ INDIRIZZO PEC

IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA
Art. 16 DL 185.2008
comma 6

INDICE PP.AA.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 16 DL 185.2008
comma 8

IMPRESE IN FORMA INDIVIDUALE
Art. 5 DL 179.2012

REGISTRO PP.AA.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 16 DL 179.2012
comma 12

LA TECNOLOGIA ABILITANTE
LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

DL 185 2008

L 237 2012

DPR 82 2005

OBBLIGATORIETÀ INDIRIZZO PEC

Art. 16 L 231/2012
(Legge professionale forense)

Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica [certificata] comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.

LA TECNOLOGIA ABILITANTE
LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

DL 185 2008

L 237 2012

DPR 82 2005

OBBLIGATORIETÀ INDIRIZZO PEC

DM 44/11 (Regole tecniche PCT)
Art. 7 Registro generale degli indirizzi elettronici

1. Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4.

LA TECNOLOGIA ABILITANTE
LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

DL 185 2008

L 237 2012

DPR 82 2005

OBBLIGATORIETÀ INDIRIZZO PEC

DM 44/11 (Regole tecniche PCT)
Art. 7 Registro generale degli indirizzi elettronici

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici è costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, inviati al Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.

LA TECNOLOGIA ABILITANTE
LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

DL 185 2008

L 237 2012

DPR 82 2005

OBBLIGATORIETÀ INDIRIZZO PEC

Provvedimento DGSIA 23.4.2014
ART. 8 (Alimentazione del registro generale degli indirizzi elettronici)

… l’ente può procedere all’invio dell’albo secondo le seguenti specifiche:

…

f) il file ComunicazioniSoggetti.xml o il file ComunicazioneSoggettiPP. AA.xml deve essere conforme all'XML-Schema di cui all'Allegato 2;

LA TECNOLOGIA ABILITANTE
LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

DL 185 2008

L 237 2012

DPR 82 2005

ComunicazioniSoggetti.xml

```
<ComunicazioneSoggetto>
    <OperazioneRichiesta>inserimento</OperazioneRichiesta>
        <Soggetto codiceFiscale="RCCGNN65L02B157C">
            <Nome>GIOVANNI</Nome>
            <Cognome>ROCCHI</Cognome>
            <DatiNascita>
                  <tb:DataNascita>1965-07-02</tb:DataNascita>
                  <tb:Comune>BRESCIA</tb:Comune>
                  <tb:Provincia>BS</tb:Provincia>
            </DatiNascita>
        <Ruolo status="attivo">Avvocato</Ruolo>
        <PostaElettronicaCertificata>giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it</PostaElettronicaCertificata>
        <DomicilioLegale>
            <tb:Indirizzo>Via Vittorio Emanuele II, 1</tb:Indirizzo>
            <tb:CAP>25122</tb:CAP>
            <tb:Comune>BRESCIA</tb:Comune>
            <tb:Provincia>BS</tb:Provincia>
            <tb:Riferimenti>
                <tb:telefono>030297070</tb:telefono>
                <tb:fax>0302970730</tb:fax>
                <tb:e-mail>grocchi@studiolegalegrassi.it</tb:e-mail>
            </tb:Riferimenti>
        </DomicilioLegale>
    </Soggetto>
</ComunicazioneSoggetto>
```

LA TECNOLOGIA ABILITANTE
LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

DL 185 2008

L 237 2012

DPR 82 2005

ComunicazioniSoggetti.xml

```
<ComunicazioneSoggetto>
    <OperazioneRichiesta>inserimento</OperazioneRichiesta>
        <Soggetto codiceFiscale="RCCGNN65L02B157C">
            <Nome>GIOVANNI</Nome>
            <Cognome>ROCCHI</Cognome>
            <DatiNascita>
                        <tb:DataNascita>1965-07-02</tb:DataNascita>
                        <tb:Comune>BRESCIA</tb:Comune>
                        <tb:Provincia>BS</tb:Provincia>
            </DatiNascita>
        <Ruolo status="attivo">Avvocato</Ruolo>
        <PostaElettronicaCertificata>giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it</PostaElettronicaCertificata>
        <DomicilioLegale>
            <tb:Indirizzo>Via Vittorio Emanuele II, 1</tb:Indirizzo>
            <tb:CAP>25122</tb:CAP>
            <tb:Comune>BRESCIA</tb:Comune>
            <tb:Provincia>BS</tb:Provincia>
            <tb:Riferimenti>
                <tb:telefono>030297070</tb:telefono>
                <tb:fax>0302970730</tb:fax>
                <tb:e-mail>grocchi@studiolegalegrassi.it</tb:e-mail>
            </tb:Riferimenti>
        </DomicilioLegale>
    </Soggetto>
</ComunicazioneSoggetto>
```

COA

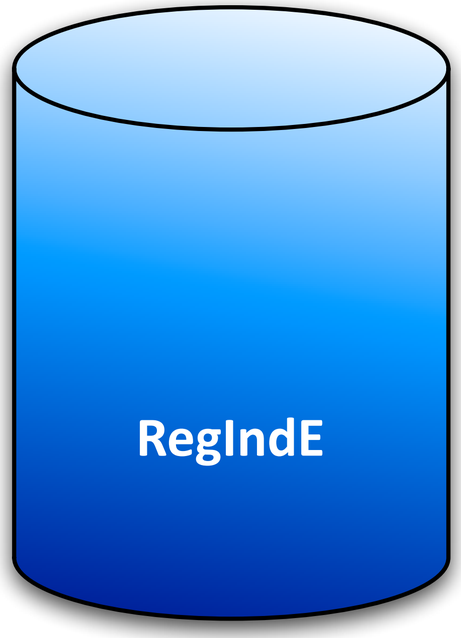

LE TECNOLOGIE ABILITANTI
LA FIRMA DIGITALE

Quadro normativo

REG. eIDAS

REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 23.7.2014

in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

Vigore 17.9.2014
Applic. 1.7.2016

CAD

D.Lgs. 7.3.2005 n.82

Codice dell'amministrazione Digitale

art. 71

D.Lgs. 13.12.2017 n.217
art. 65.10

DPCM 22.02.2013 Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle **firme elettroniche** avanzate, qualificate e digitali

DLGS 82.2005 - CAD
ART. 1

s) FIRMA DIGITALE

un **particolare tipo di firma qualificata** basata su un **sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata**, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la **provenienza** e l'**integrità** di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

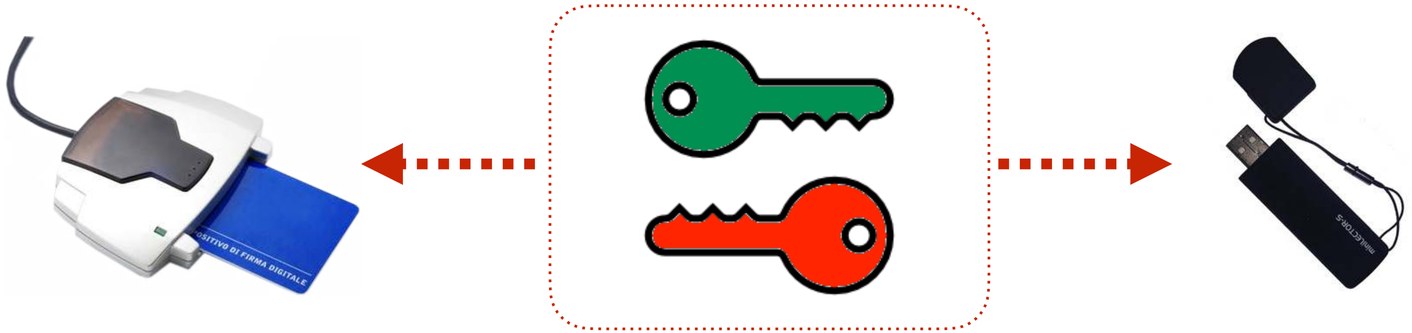

CRITTOGRAFIA A CHIAVE ASIMMETRICA

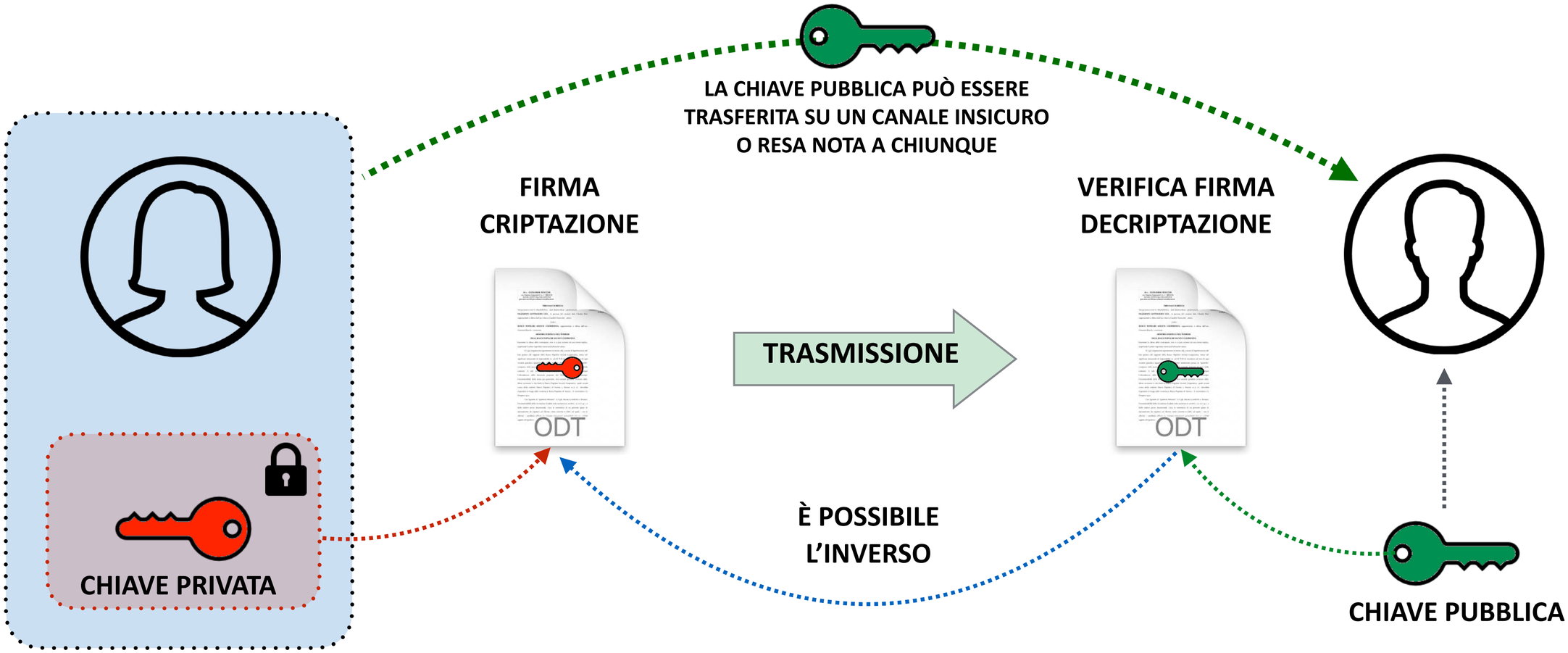

FIRMA DIGITALE - Lo schema di funzionamento

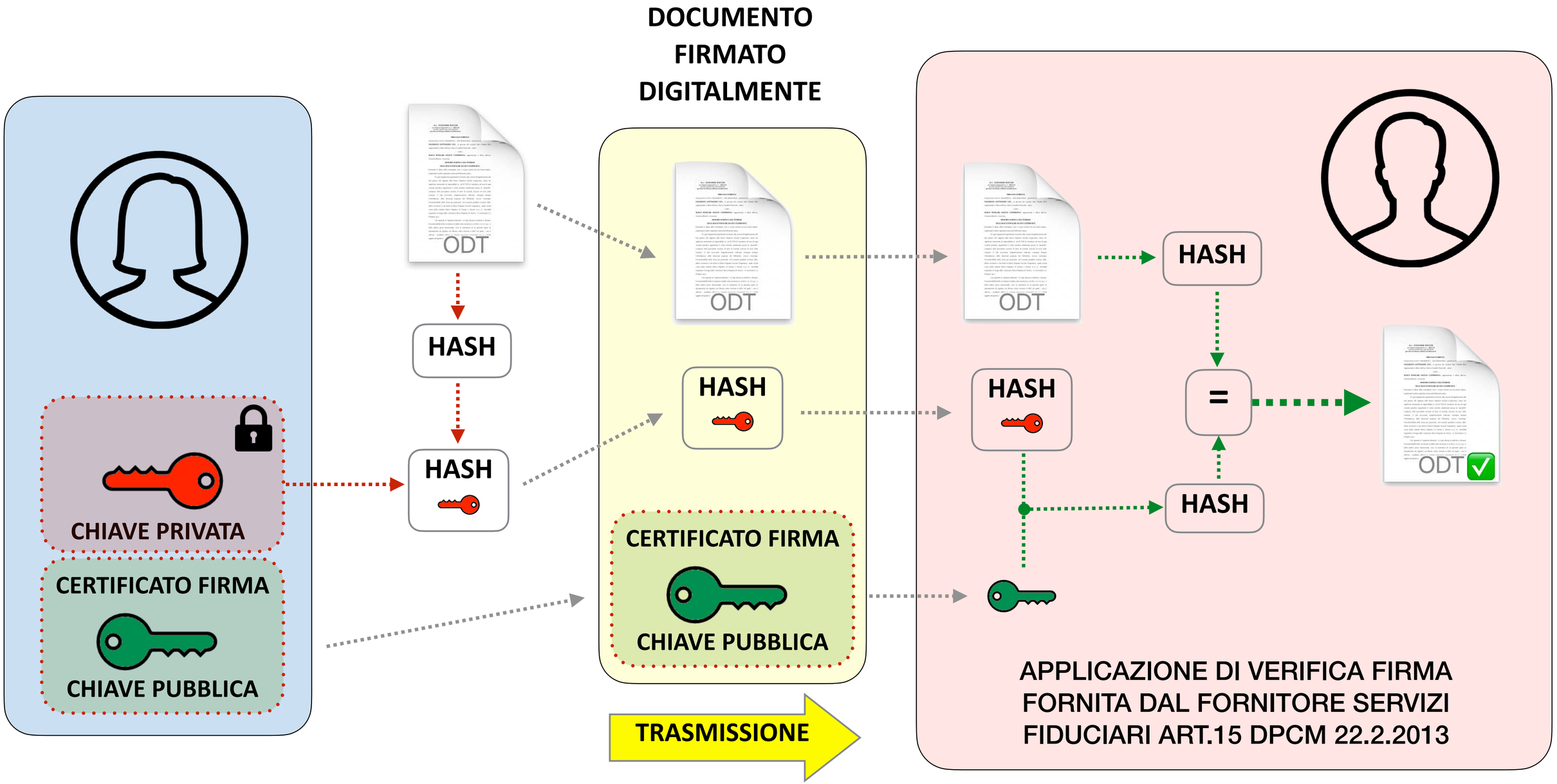

FIRMA DIGITALE

Tipologie di firma digitale

Cryptographic Message Syntax

CAdES

CMS Advanced Electronic Signature

.P7M

tutti i tipi di file

PAdES

PDF Advanced Electronic Signature

.PDF

solo file .pdf

Ammesse nel PCT

XAdES

XML Advanced Electronic Signature

.XML

solo file .xml

NO PCT

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 dicembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 208/L

LEGGE 17 dicembre 2012, n. **221**.

Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».

IL “TESTO UNICO” DEL PCT

D.L. 179/2012 - TITOLO IV

Art. 16 COMUNICAZIONI NOTIFICAZIONI DI CANCELLERIA	**Art. 16 bis** OBBLIGATORIETÀ DEPOSITI TELEMATICI	**Art. 16 bis** ATTESTAZIONI ATTI CONTENUTI FASCICOLO INFORM.
Art. 16 ter PUBBLICI ELENCHI INDIRIZZI PEC	**Art. 16 sexies** DOMICILIO DIGITALE	**Art. 16 septies** TEMPO DELLE NOTIFICAZIONI
Art. 16 octies UFFICIO DEL PROCESSO	**Art. 16 decies** ATTESTAZIONE CONFORMITÀ ATTI E PROVVEDIMENTI	**Art. 16 undecies** MODALITÀ DI ATTESTAZIONE

COMUNICAZIONI TELEMATICHE

LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

ART. 45 Disp. Att. CPC

…

Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria e' costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

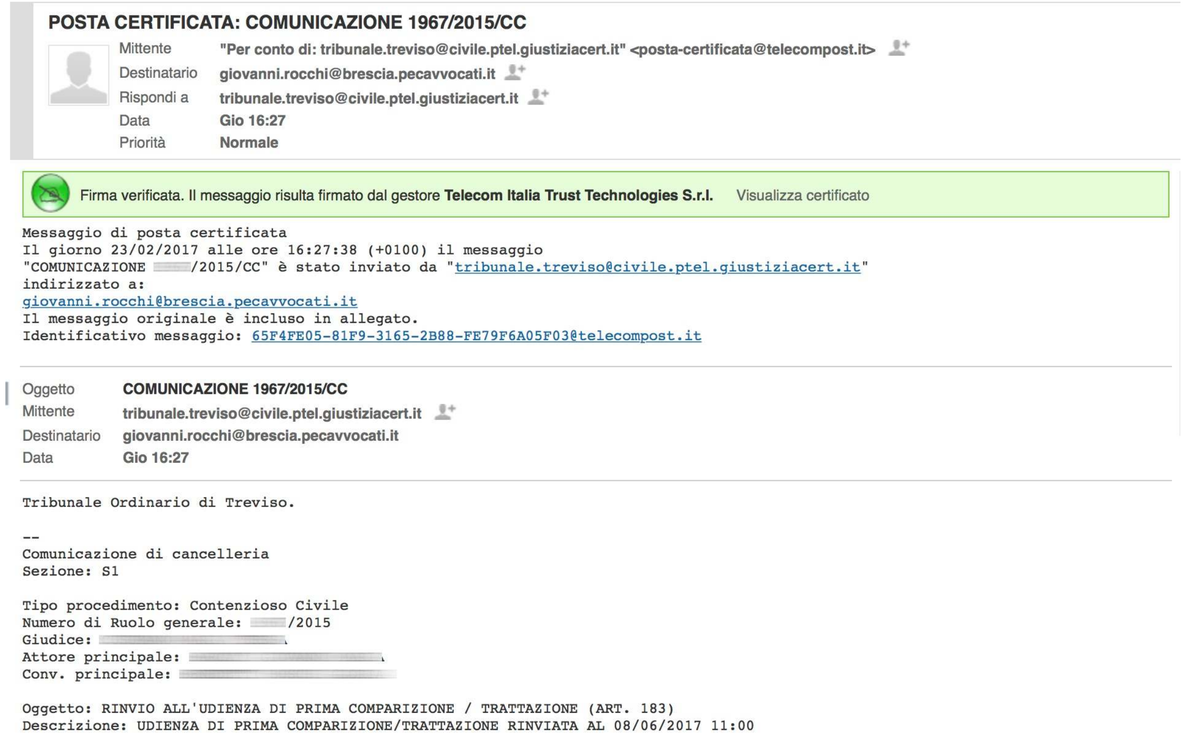

POSTA CERTIFICATA: COMUNICAZIONE 1967/2015/CC

Mittente "Per conto di: tribunale.treviso@civile.ptel.giustiziacert.it" <posta-certificata@telecompost.it>
Destinatario giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it
Rispondi a tribunale.treviso@civile.ptel.giustiziacert.it
Data Gio 16:27
Priorità Normale

Firma verificata. Il messaggio risulta firmato dal gestore **Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.** Visualizza certificato

Messaggio di posta certificata
Il giorno 23/02/2017 alle ore 16:27:38 (+0100) il messaggio
"COMUNICAZIONE [redacted]/2015/CC" è stato inviato da "tribunale.treviso@civile.ptel.giustiziacert.it"
indirizzato a:
giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: 65F4FE05-81F9-3165-2B88-FE79F6A05F03@telecompost.it

Oggetto **COMUNICAZIONE 1967/2015/CC**
Mittente **tribunale.treviso@civile.ptel.giustiziacert.it**
Destinatario **giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it**
Data **Gio 16:27**

Tribunale Ordinario di Treviso.

--
Comunicazione di cancelleria
Sezione: S1

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: [redacted]/2015
Giudice: [redacted]
Attore principale: [redacted]
Conv. principale: [redacted]

Oggetto: RINVIO ALL'UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE / TRATTAZIONE (ART. 183)
Descrizione: UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE/TRATTAZIONE RINVIATA AL 08/06/2017 11:00

LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

DL 179.2012
Art. 16

…

ESCLUSIVITÀ

4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, …

ECCEZIONE → PP.AA. in giudizio con dipendente → Parte in giudizio personalmente

IMPOSSIBILITÀ

6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

DLGS 115.2002 (TU Spese di giustizia)
Art. 40

SANZIONE INDIRETTA

…

1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.

LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

DL 179.2012
Art. 16

…

8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.

DEPOSITO TELEMATICO

NORMATIVA ORDINARIA

OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO

DLGS 179.2012

Art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

1. … a decorrere dal **30 giugno 2014** nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle **parti precedentemente costituite** ha luogo esclusivamente con modalità telematiche …

difensori

NORMATIVA ORDINARIA

VALIDITÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DI OGNI ATTO

DLGS 179.2012

Art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

1-bis. … è **sempre ammesso** il deposito telematico di **ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti** che si offrono in comunicazione, da parte del difensore …

difensori

NORMATIVA ORDINARIA

OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO

DLGS 179.2012

Art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

… Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria …

consulenti d'ufficio, custodi, ecc.

Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

consulenti di parte

NORMATIVA ORDINARIA

OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO

DLGS 179.2012

Art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

Procedure esecutive

ECCEZIONE: Soggetto diverso dal creditore

2. … A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Artt. 518, 543, 557 CPC

Artt. 490, 631-bis CPC

NORMATIVA ORDINARIA

OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO

DLGS 179.2012

Art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

Procedure concorsuali

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

NORMATIVA ORDINARIA

OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO

DLGS 179.2012

Art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

Decreti ingiuntivi

4. A decorrere dal **30 giugno 2014**, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei **provvedimenti**, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche. … Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

NORMATIVA EMERGENZIALE

OBBLIGATORIETÀ ESTESA DEL DEPOSITO TELEMATICO

DL 34.2020 Art. 221

3. Negli uffici che, hanno la **disponibilità del servizio di deposito telematico**, anche gli atti e i documenti di cui all'*articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo….

Attualmente vigente fino al 31.12.2021

L'OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DOPO IL DL.90/2014 (AGG. AL DL.132/2014)

NORMATIVA ORDINARIA

OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO

D.Lgs. 13.07.2017, n. 116
Riforma organica magistratura onoraria

Art. 32. Disposizioni transitorie e abrogazioni

5. A decorrere dal **31 ottobre 2025** ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data.

NORMATIVA ORDINARIA

DEPOSITO DOCUMENTI NON INFORMATICI

REGOLE TECNICHE PT

ART. 14 - Documenti probatori e allegati non informatici

SPECIFICHE TECNICHE PT

ART. 15 - Documenti probatori e allegati non informatici – art. 14 del regolamento

DL 179.2021 - ART. 16-bis

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

PUBBLICI ELENCHI

PUBBLICI ELENCHI

Articolo 16 ter D.L. 179/12

1. A decorrere dal **15 dicembre 2013**, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale **si intendono per pubblici elenchi** quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

❶ **domicilio digitale del cittadino (Anagrafe Nazionale Persone Residenti - ANPR)**

❷ **elenco presso il Ministero della Giustizia degli indirizzi PEC delle amm. pubbliche**

❸ **indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti - INI-PEC**

❹ **Registro Generale degli Indirizzi Elettronici - ReGIndE**

❺ ~~**Indice Pubbliche Amministrazioni**~~

espunto dal DL90.2014

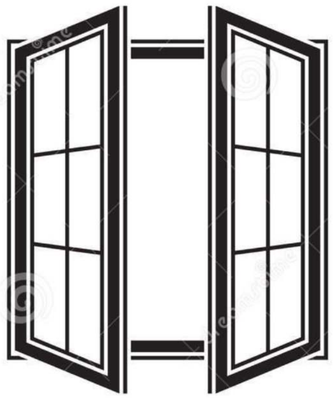

PUBBLICI ELENCHI

❺ Indice Pubbliche Amministrazioni

DL 76.2020 art.28

Articolo 16 ter D.L. 179/12

1-ter … in caso di **mancata indicazione** nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'**elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

Articolo 16, comma 13, D.L. 179/12

13. In caso di **mancata comunicazione ai sensi del comma 12**, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le **notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter**.

INI - PEC

Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti

art. 6 bis CAD (DLgs 82.2005)

Istituito con D.M. 19.3.2013

- imprese in forma societaria
- imprese individuali (obbligo comunicazione PEC 30.6.2013)
- professionisti iscritti in albi ed elenchi previsti dalla legge

www.inipec.gov.it

RegIndE

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Istituito ai sensi dell’art. 7 D.M. 44/2011

Contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni (difensori, ausiliari del giudice) e degli utenti privati.

pst.giustizia.it

Registro delle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Istituito ai sensi dell’art. 16 DL179.12

12. Al fine di favorire le **comunicazioni** e **notificazioni** per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, **comunicano al Ministero della giustizia**, con le regole tecniche adottate ai sensi dell' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e successive modificazioni, **a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni**. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. …

pst.giustizia.it

DOMICILIO DIGITALE

DLGS 179.2012
Art. 16-sexies (Domicilio digitale)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, **alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata**, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

TEMPO DELLE NOTIFICAZIONI

DLGS 179.2012

Art. 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche)

1. La disposizione dell'**articolo 147 del codice di procedura civile** si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

Art. 147 (Tempo delle notificazioni)

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Cass 8886/2016, 26.1.2017

La notifica del ricorso in esame si è perfezionata, a tenore della norma citata, alle **ore 23.31** del giorno 27 novembre 2014 …

… Sicchè la notifica del ricorso in cassazione a norma del combinato disposto degli articoli 16 septies DL 179/2012 e 147 cpc **si considera ex lege perfezionata il 28 novembre 2014, a termine decorso**.

La norma dell'art. 16-septies dei decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 non consente una diversa interpretazione per il chiaro tenore letterale; essa infatti **non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario** espressamente disposta, invece, ad altri fini dal precedente articolo 16 quater.

Corte Appello Firenze 189/2017, 26.1.2017

Questo Collegio conosce il precedente citato dall'appellata (Cass.Sez. Lav. 4.5.2016 n. 8886) che ha ritenuto che una notifica eseguita dopo le ore 21 si deve considerare "perfezionata" il giorno successivo perché l'art. 16 septies non prevede la " scissione" tra il momento del perfezionamento della notifica per il notificante e il momento di perfezionamento della notifica per il destinatario. **Ma ritiene tale arresto, peraltro ad oggi unico, non vincolante** .

… si ritiene che … **l'art. 16 septies debba essere tuttora letto alla luce del principio della scissione dell'efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario** …

… per il primo, il notificante, la notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario, la notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Corte Appello Firenze 189/2017, 26.1.2017

… si ritiene che … **l'art. 16 septies debba essere tuttora letto alla luce del principio della scissione dell'efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario** …

… per il primo, il **notificante**, la notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario, la notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Art. 3-bis L53.94

…

3. **La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione** prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

DLGS 179.2012
Art. 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche)

1. La disposizione dell'**articolo 147 del codice di procedura civile** si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

Corte costituzionale, con sentenza 19 marzo-9 aprile 2019, n. 75

Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

ATTESTAZIONI CONFORMITÀ

Il potere di attestazione dell’avvocato

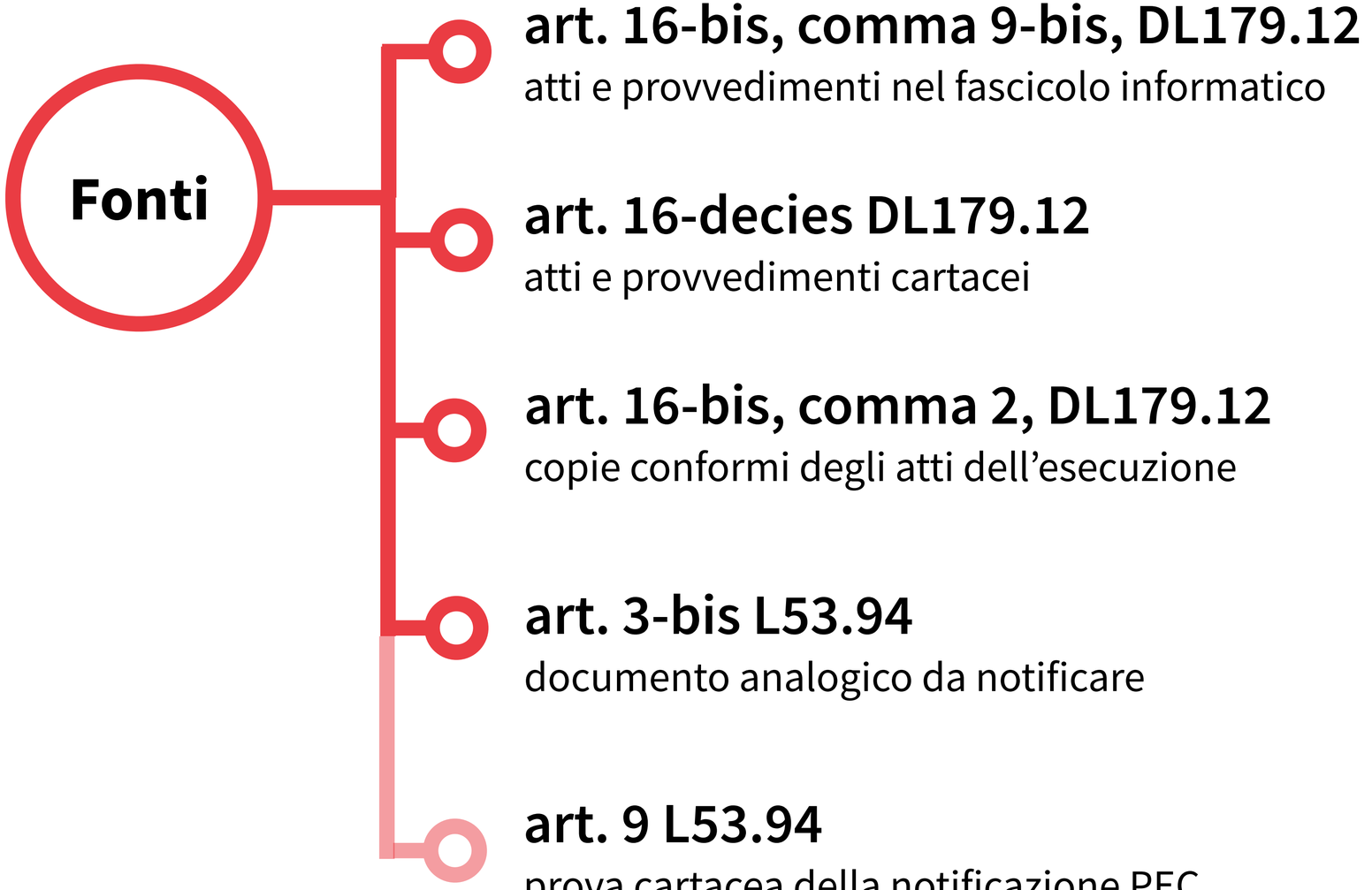

Il potere di attestazione dell’avvocato

Fonti

- **art. 16-bis, comma 9-bis, DL179.12**
  atti e provvedimenti nel fascicolo informatico
- **art. 16-decies DL179.12**
  atti e provvedimenti cartacei
- **art. 16-bis, comma 2, DL179.12**
  copie conformi degli atti dell’esecuzione
- **art. 3-bis L53.94**
  documento analogico da notificare
- **art. 9 L53.94**
  prova cartacea della notificazione PEC

- **art. 23, comma 9-bis, DL137.21**
  attestazione formula esecutiva telematica

Il potere di attestazione dell’avvocato

FASCICOLO INFORMATICO

ARTICOLO 16-BIS, COMMA 9-BIS

Le **copie informatiche**, anche per immagine, di **atti processuali** di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei **provvedimenti** di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, **equivalgono all'originale** anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.

1

Il potere di attestazione dell’avvocato

Oggetto:
- **copie informatiche**, anche per immagine

Contenuto:
- atti delle parti
- atti degli ausiliari del giudice
- provvedimenti del giudice

Collocazione:
- fascicoli informatici
- trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche

Effetto:
- **equivalgono all'originale** anche se prive della firma digitale di attestazione del cancelliere

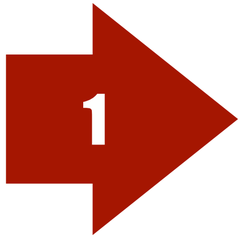

Il potere di attestazione dell’avvocato

FASCICOLO INFORMATICO

ARTICOLO 16-BIS, COMMA 9-BIS

Il **difensore**, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale **possono estrarre** con modalità telematiche **duplicati, copie analogiche o informatiche** degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed **attestare la conformità** delle copie estratte **ai corrispondenti atti** contenuti nel fascicolo informatico.

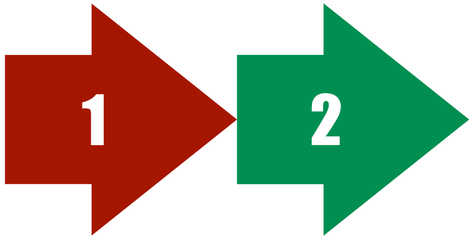

Il potere di attestazione dell'avvocato

Chi:
- il **difensore**

Attività:
- estrazione con modalità telematiche

Oggetto:
- copia informatica
- copia analogica

Potere:
- **attestare la conformità** delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico

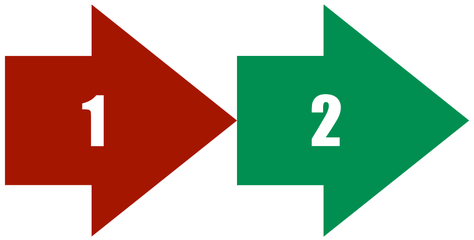

Il potere di attestazione dell’avvocato

FASCICOLO INFORMATICO

ARTICOLO 16-BIS, COMMA 9-BIS

Le **copie analogiche ed informatiche**, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, **equivalgono all'originale**.

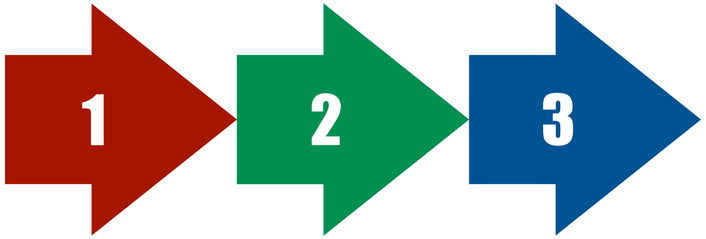

Il potere di attestazione dell’avvocato

ORIGINALI ANALOGICI

ARTICOLO 16-DECIES

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, **quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico** e detenuto in originale o in copia conforme, **attestano la conformità della copia** al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Il potere di attestazione dell’avvocato

ARTICOLO 16-DECIES

QUANDO: deposito **copia informatica**, anche per immagine

COSA: atto processuale di parte o **provvedimento del giudice** formato su **supporto analogico** e detenuto in originale o in copia conforme

ATTIVITÀ: attestazione di conformità della copia al predetto atto

EFFETTO: la copia attestata **equivale all'originale o alla copia conforme** dell'atto o del provvedimento.

Il potere di attestazione dell’avvocato

ATTI DEL PROCESSO ESECUTIVO

ARTICOLO 16-BIS, COMMA 2

Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le **copie conformi** degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile.

Ai fini del presente comma, il **difensore attesta la conformità** delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall’articolo 16-decies.

Il potere di attestazione dell’avvocato

DOCUMENTI ANALOGICI DA NOTIFICARE PEC

ARTICOLO 3-BIS - L53.94

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, **attestandone la conformità** con le modalità previste dall'**articolo 16-undecies** del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il potere di attestazione dell’avvocato

PROVA ANALOGICA DELLA NOTIFICA PEC

ARTICOLO 9 - L53.94

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'**avvocato estrae copia** su supporto analogico del **messaggio** di posta elettronica certificata, dei suoi **allegati** e della **ricevuta di accettazione** e **di avvenuta consegna** e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il potere di attestazione dell’avvocato

ARTICOLO 16-UNDECIES

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati **pubblici ufficiali** ad ogni effetto.

ARTICOLO 6 - L53.94

1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato **pubblico ufficiale** ad ogni effetto.
2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge **costituisce grave illecito disciplinare**, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Le modalità attestazione

ARTICOLO 16-UNDECIES

1. attestazione della **copia analogica**
2. attestazione della **copia informatica**
   - nel **medesimo documento**
   - su **documento informatico separato**

Le modalità attestazione

ARTICOLO 16-UNDECIES
Modalità dell'attestazione di conformità

1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una **copia analogica**, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, **che sia però congiunto materialmente alla medesima**.

Le modalità attestazione

ARTICOLO 16-UNDECIES
Modalità dell'attestazione di conformità

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una **copia informatica**, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

Le modalità attestazione

pubblicate 8.1.16
vigore 9.1.16

DOCUMENTO SEPARATO

ARTICOLO 16-UNDECIES

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può **alternativamente** essere apposta su un **documento informatico separato** e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo **esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche** stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, **l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione**.

Le modalità attestazione

DOCUMENTO SEPARATO - RELAZIONE NOTIFICAZIONE

ARTICOLO 16-UNDECIES

3. … Se la copia informatica è destinata alla notifica, **l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione**.

Art. 3-bis - L53.94

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

…

La relazione (di notificazione: ndr) **deve contenere:**

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

Le modalità attestazione

ART. 19 ter - Provvedimento DGSIA 16.4.2014

Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l'attestazione è inserita in un **documento informatico in formato PDF** e contiene una **sintetica descrizione del documento** di cui si sta attestando la conformità nonché **il relativo nome del file**. Il documento informatico contenente l'attestazione **è sottoscritto** dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2.
2. Se la copia informatica **è destinata ad essere depositata** secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica è **destinata ad essere notificata** ai sensi dell'art. 3 -bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.
…
6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti **può anche riferirsi a più documenti informatici**.

Le modalità attestazione

ART. 19 ter - Provvedimento DGSIA 16.4.2014
Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato

- attestazione inserita in un documento informatico in **formato PDF**
- contiene una **sintetica descrizione del documento** attestando
- la conformità nonché il relativo **nome del file**
- **sottoscrizione digitale**

---

1) **deposito telematico**: attestazione nella busta di deposito
2) **notifica telematica**: descrizione documento e nome file nella relata

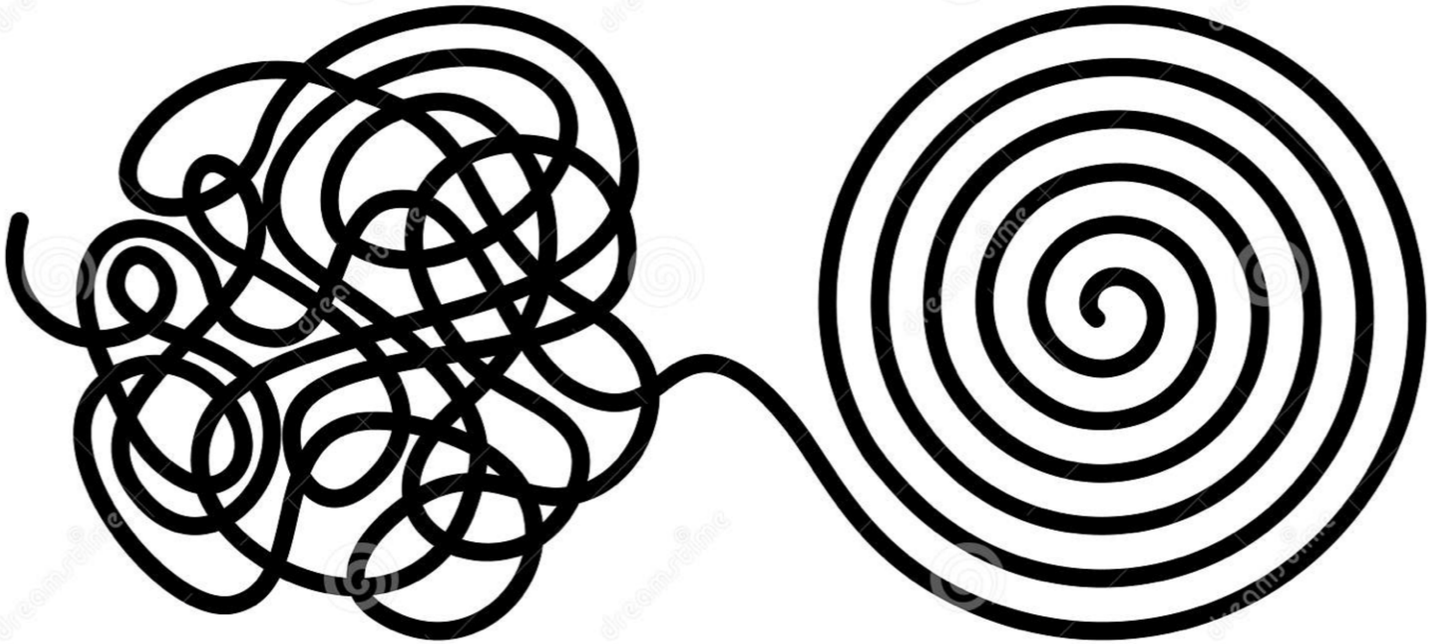

Corso P21097 • 1-3 dicembre 2021

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

L’ORDITO NORMATIVO DEL PCT

avv. Giovanni Rocchi

Fondazione Italiana Innovazione Forense - CNF